

COMUNE DI CARCARE



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 837-845)

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 07 del 17.03.2021

Indice

Art. 1 - Oggetto del canone	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati	4
Art. 4 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa.....	4
Art. 5 - Riduzioni e maggiorazioni	5
Art. 6 - Versamento del canone	5
Art. 7 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia.....	6
Art. 8 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone	6
Art. 9 - Occupazioni abusive	6
Art. 10 - Maggiorazioni ed indennità	7
Art. 11 - Rateazioni.....	8
Art. 12 - Rimborsi.....	8
Art. 13 - Contenzioso.....	9
Art. 14 - Trattamento dei dati personali.....	9
Art. 15 - Norme transitorie	9
Art. 16 - Entrata in vigore.....	9

Art. 1 - Oggetto del canone

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è dovuto al Comune il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per *aree pubbliche*: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Sono comprese tra le aree pubbliche le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge.
 - b) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - c) per *mercato*: l'area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) per *posteggio di mercato*: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - e) per *mercato annuale*: l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - f) per *mercato giornaliero*: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti il commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
 - g) per *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti il commercio su aree pubbliche normalmente concessionari di posteggio;
 - h) per *operatore*: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
 - i) per *spunta*: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati.
 - j) per *spuntisti*: gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato, e

partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.

Art. 3 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati.

1. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di mercoledì in Piazza Caravadossi nell'ambito dell'area delimitata dalla planimetria allegata.
2. In occasione dei festaggiamenti e del tradizionale luna park di giugno, per un massimo di nr. 2 mercati settimanali consecutivi, salvo diversa disposizione da concordare con la associazioni di categoria a livello provinciale, il mercato settimanale si svolgerà in Via XXV Aprile su due file parallele ai margini della carreggiata con passaggio all'interno, sotto la direzione dell'Ufficio di Polizia Locale. Ad ogni operatore commerciale titolare di concessione dovrà essere riservato uno spazio pari al posteggio di cui è titolare; la scelta dei posteggi avverrà in base all'anzianità maturata sul mercato da ogni singolo operatore ed in caso di reintestazione si terrà conto dell'anzianità maturata del dante causa.
3. Gli operatori possono entrare nell'area mercatale solo a partire dalle ore 06:30. Alle ore 14 tutta l'area mercatale deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature per consentirne la pulizia. Gli spuntisti possono accedere solo entro le ore 08:00.
4. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio della misura compresa tra m. 1 e m. 1,50 che dovrà essere sempre lasciato libero da cose ed attrezzature. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posizionato ad un'altezza minima dal suolo di m. 2,20, misurata nella parte più bassa.
5. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, il mercato verrà comunque normalmente effettuato, salvo che, su richiesta degli operatori e sentite le associazioni dei commercianti su aree pubbliche a livello provinciale non stabilisca altrimenti. Il mercato non si svolgerà nelle giornate del 25 e 26 dicembre, nonché 1° gennaio.

Art. 4 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato in base alla tariffa annuale determinata con Deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla zona del territorio comunale di cui all'allegato B di cui alla Deliberazione C.C. nr. 06 del 17.03.2021 in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia e alla superficie occupata.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliera, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione di cui all'allegato B di cui al comma 1, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.
4. Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato il territorio comunale è diviso in 2 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, e più precisamente Categoria 1^a - "Centro Abitato" e Categoria 2^a "Aree non comprese nel centro abitato" sulla base di quanto indicato nell'allegato B del Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, occupazione o esposizione

Art. 5 - Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per 8 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 8 ore, si applica la tariffa giornaliera.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 40%.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 3.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, il canone è determinato in base alle tariffe stabilite dalla Giunta comunale da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), indipendentemente dall'orario effettivo dell'occupazione; l'importo di canone giornaliero così determinato non potrà essere inferiore a € 5,00
6. Per le occupazioni di mercato giornaliero di cui ai precedenti commi da 2 a 5 non si applica la riduzione del 50% prevista dall'art. 29 comma 1 lett. j) del Regolamento sul canone approvato con Delibera di Consiglio n. 06 del 17.03.2021

Art. 6 - Versamento del canone

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è

uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

6. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal precedente comma 5.

Art. 7 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone.
4. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'amministrazione, secondo le modalità previste dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio n. 5 del 25/02/2014 e ss.mm.ii.. Per le occupazioni di mercato annuale già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
5. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività a norma di quanto previsto dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio n. 5 del del 25/02/2014 e ss.mm.ii., il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio comunale competente può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Art. 8 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 10, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Art. 9 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
 - a. risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio;

- b. risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
 - c. si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
- 2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a. un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo;
 - c. le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
- 3. Per la superficie abusivamente occupata, l'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui la stessa l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.
- 4. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
- 5. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a. al pagamento dell'indennità;
 - b. alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
 - c. all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
- 6. Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 10 - Maggiorazioni ed indennità

- 1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
- 2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della

concessione come previsto dall'articolo 8 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico sia considerata a tutti gli effetti abusiva e come tale soggetta all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.

3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Art. 11 - Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
2. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
4. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Art. 12 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 5,00.

Art. 13 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Art. 15 - Norme transitorie

1. Il regolamento per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 120 del 30/11/1998 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la delibera tariffaria n. 36 approvata dalla Giunta Comunale in data 04/03/2020 restano in vigore relativamente all'accertamento e al sistema sanzionatorio con riferimento alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Nelle more dell'applicazione del Regolamento sul canone approvato con Delibera di Consiglio n. 06 del 17.03.2021 e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per COSAP, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
3. Per l'anno 2021 il termine di versamento del canone di cui all'articolo 6, comma 4, è fissato al 30 giugno 2021.
4. Per l'anno 2021 le scadenze relative al pagamento delle rate di cui all'articolo 6, comma 1, sono così fissate: 30 giugno – 31 luglio – 31 ottobre 2021.
5. Per quanto riguarda il rinnovo delle concessioni di area pubblica nell'ambito dei mercati, in scadenza al 31/12/2020, si osservano le disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale Ligure n. 1027 dell'11 dicembre 2020.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021

Comune di Carcare

